

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI

### COMUNICATO UFFICIALE N. 10/TFN – SEZIONE TESSERAMENTI (2018/2019)

#### TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 7/TFN-ST – RIUNIONE DEL 29.10.2018

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 29 ottobre 2018, ha assunto le seguenti decisioni:

#### COLLEGIO

Avv. Andrea Annunziata **Presidente**; Avv. Filippo Crocé, Avv. Vincenzo Esposito Corona, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Francesca Paola Rinaldi **Componenti**; con l'assistenza alla segreteria di Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni e Nicola Terra.

#### 1) RECLAMO 9 – COLOMBO VALENTINA (CALCIATRICE – MATR. FIGC N. 5148201 – 7.12.1997) – ASD SS LAZIO CALCIO A 5 – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL DINIEGO ALLO SVINCOLO EX ART. 109 NOIF).

Con atto del 31.07.2018 la calciatrice Valentina Colombo, nata a Roma il 07.12.1997 matr. 5148201, ha proposto reclamo avverso il comunicato della Divisione Calcio a 5 pubblicato con il C.U. n. 5 del 10.07.2018 di diniego dello svincolo ex art. 109 delle NOIF dalla ASD SS Lazio Calcio a 5.

A sostegno di quanto richiesto, l'istante ha depositato documentazione dalla quale risulta che in data 09.01.2018 è stato trasmesso dalla calciatrice alla resistente il certificato di idoneità agonistica e ha dedotto che successivamente la Società non l'ha convocata per alcuna gara.

La Società resistente si è costituita deducendo di aver richiesto alla calciatrice per due volte il certificato medico di idoneità e contesta alla stessa di non aver partecipato alle sedute di allenamento e di non aver risposto alle convocazioni senza, tuttavia, depositare in atti le prescritte convocazioni e relative contestazioni.

Per completezza di esposizione si osserva che l'art. 109 NOIF prevede che la calciatrice sia a disposizione della Società entro il 30 novembre e che un atleta per poter prendere parte agli allenamenti e alle partite deve necessariamente aver superato la visita medica di idoneità (art. 43 NOIF). Nel nostro caso la Società dopo la lettera di convocazione del settembre 2017 ha atteso la fine del mese di dicembre 2017 per convocare nuovamente a visita medica la calciatrice.

Il reclamo della calciatrice risulta meritevole di accoglimento in quanto, a prescindere dall'accertamento delle responsabilità sulla mancata presentazione del certificato medico entro il 30.11.2017, la Società, una volta ricevuto il certificato medico, non ha convocato la calciatrice per le gare prescritte dall'art. 109 NOIF.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, accoglie il reclamo presentato dalla calciatrice Colombo Valentina - matr. FIGC n. 5148201 - 7.12.1997, e per l'effetto, dichiara la stessa svincolata dalla Società ASD SS Lazio Calcio a 5, con decorrenza dalla data odierna.

Dispone restituirsi la tassa.

**2) RECLAMO 11 – C.R. LIGURIA - LND (RICHIESTA DI GIUDIZIO IN ORDINE ALLO SVINCOLO EX ART. 109 NOIF DEL CALCIATORE MANFREDI DAVIDE - MATR. FIGC N. 4771123 – 19.04.1997).**

Con comunicazione del 18 luglio 2018 il C.R. Liguria – LND trasmetteva “per la disamina del caso” al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il ricorso presentato dal Sig. Davide Manfredi (matr. F.I.G.C. 4771123 19.04.1997) al fine di ottenere lo svincolo ex art. 109 NOIF dalla ASD Cairese Calcio 1919.

A sostegno di quanto richiesto, l'istante ha dedotto di non essere stato mai convocato per partecipare a gare di campionato.

La Società si è opposta alla concessione dello svincolo affermando che l'atleta non aveva provveduto a rinnovare il proprio certificato medico di idoneità allo svolgimento di attività sportiva agonistica scaduto il 26.08.2016 nonostante i due inviti a presentarsi presso lo Studio medico di fiducia della Società al fine di rinnovare il detto certificato.

Esaminati gli atti, il Tribunale ritiene l'istanza di svincolo meritevole di accoglimento.

Infatti, i due inviti a svolgere le visite mediche risultano essere stati inviati il 16.03.2018 e il 10.04.2018 ed appaiono strumentali a mantenere il vincolo di tesseramento.

Ricordiamo che l'art. 109 NOIF prescrive che l'atleta deva essere a disposizione della Società entro il 30 novembre di ogni anno sportivo e che un atleta non può svolgere attività agonistica (allenamenti e partite) in assenza della prescritta autorizzazione medica (art. 43 NOIF).

Nel nostro caso, il certificato medico del Sig. Manfredi risulta essere scaduto il 26.08.2016 e, pertanto, lo Società si sarebbe dovuta premurare di invitare il calciatore a presentare il certificato di idoneità prima del 30 novembre.

Vale il caso osservare che il superiore ragionamento varrebbe anche nel caso in cui il certificato medico fosse scaduto nel 2017 e non nel 2016.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dichiara lo svincolo del calciatore Manfredi Davide - matr. FIGC n. 4771123 – 19.04.1997 – dalla Società ASD Cairese Calcio 1919, con decorrenza dalla data odierna.

**3) RECLAMO 12 – C.R. LIGURIA - LND (RICHIESTA DI GIUDIZIO IN ORDINE ALLO SVINCOLO DELLA CALCIATRICE RATTA AURORA - MATR. FIGC N. 2360521 – 24.04.2000).**

Con atto del 14 maggio 2018, la calciatrice Aurora Ratta presentava alla Società ASD Spezia Calcio Femminile richiesta di svincolo ex art.109 NOIF, non avendo preso parte al numero di gare richiesto dalla suddetta norma.

A fondamento della propria richiesta, la calciatrice lamentava che la Società aveva omesso di richiederle il deposito della certificazione di idoneità sportiva, nonostante la stessa fosse scaduta in data 20 settembre 2017.

Avverso la richiesta di svincolo proponeva opposizione la ASD Spezia Calcio Femminile.

A dir dell'opponente la richiesta doveva ritenersi preliminarmente inammissibile e comunque infondata.

In particolare, secondo la Società, l'inammissibilità derivava dalla circostanza che la richiesta di svincolo non era stata fatta nei termini previsti dall'art. 109 NOIF, dal momento che, allorquando la stessa era stata inoltrata, era ancora in corso la Coppa Italia di categoria.

Per ciò che concerne il merito, l'opponente deduceva di aver regolarmente convocato la calciatrice alle gare di campionato nonché alle visite mediche prescritte, ma che a tali inviti la calciatrice non aveva risposto.

Sulla vicenda il C.R. Liguria LND provvedeva ad inoltrare richiesta di giudizio al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti.

Il Tribunale, letti gli atti di causa, ritiene valida e legittima la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF della calciatrice Aurora Ratta.

L'art. 109 NOIF così recita: Il calciatore "non professionista" e "giovane dilettante" il quale, tesserato ed a disposizione della Società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della Società.

Secondo tale norma, dunque, presupposti per ottenere lo svincolo ex art. 109 NOIF sono:

- Il calciatore deve, entro il 30 novembre della relativa stagione sportiva, essere tesserato ed a disposizione della Società;
- Non deve aver preso parte ad almeno 4 gare.

Tale svincolo, tuttavia, non può essere concesso allorquando il calciatore non abbia presentato la certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della Società.

Nel caso di specie, la calciatrice Aurora Ratta, al 30 novembre 2017, non poteva ritenersi a disposizione della Società, così come richiesto dall'art. 109.

Dagli atti di causa, difatti, emerge che la certificazione di idoneità sportiva della stessa calciatrice era scaduta in data 20 settembre 2017. Emerge, altresì, che la Società, entro la suddetta data del 30 novembre 2017 non ha mai provveduto a richiedere alla calciatrice la nuova certificazione di idoneità all'attività sportiva.

La Società, invero, ha richiesto alla calciatrice detta documentazione solo in data 18 aprile 2018. È evidente, dunque, che, mancando al 30 novembre 2017 il certificato di idoneità sportiva, la calciatrice non era a disposizione della Società.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, dichiara lo svincolo della calciatrice Ratta Aurora - matr. FIGC n. 2360521 – 24.04.2000 – dalla Società ASD Spezia Calcio Femminile, con decorrenza dalla data odierna.

**4) RECLAMO 14 – BARTILOTTI FRANCESCO (CALCIATORE – MATR. FIGC 6736329 – 7.11.1996) – ASD REAL DEM CALCIO A 5 - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI SVINCOLO PER CAMBIO RESIDENZA EX ART. III NOIF).**

Con reclamo del 30 agosto 2018, il Sig. Bartilotti Francesco, adisce questo Tribunale al fine di ottenere lo svincolo dalla ASD Real Dem Calcio A 5, per aver cambiato la propria residenza da oltre

un anno in provincia o regione non limitrofa a quella in cui ha la sede la precitata associazione sportiva ex art. 111 NOIF.

Il reclamante a sostegno della propria pretesa, produce idonei certificati di residenza che attestano il trasferimento dello stesso dal Comune di Trecchina in Provincia di Potenza a quello di Sedriano in Provincia di Milano, a far data dal 25 agosto 2017.

La ASD Real Dem Calcio A 5, ritualmente avvisata con notifica a mezzo pec del reclamo, in data 31 agosto 2018, per la quale viene prodotta la ricevuta di avvenuta consegna, non si costituisce.

All'udienza del 29 ottobre 2018, esaminati gli atti e i documenti depositati, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, verificata la sussistenza e la regolarità delle condizioni previste dalla norma richiamata, che consente lo svincolo del calciatore che trasferisce la propria residenza in Comune di altra Regione e di Provincia non limitrofa a quella precedente "quando sia trascorso un anno dell'effettivo cambio di residenza", ascoltato il difensore del calciatore che si riporta al proprio reclamo, che appare fondato e come tale deve essere accolto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti,

accoglie il reclamo presentato dal calciatore Bartilotti Francesco - matr. FIGC n. 6736329 - 7.11.1996 e, per l'effetto, dichiara lo svincolo dello stesso dalla Società ASD Real Dem Calcio a 5, con decorrenza dalla data odierna.

Dispone restituirsi la tassa.

**5) RECLAMO 16 - MRAK SIMONE (CALCIATORE - MATR. FIGC N. 5615224 - 24.8.2001) - ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS - RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA).**

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti la Sig.ra Carelli Alessia in qualità di genitore del minore Mrak Simone, lamentando la nullità del tesseramento a favore della ASD Fortitudo Futsal Pomezia, per la stagione sportiva 2017/18, per non aver sottoscritto il tesseramento, denunciando che il documento reca una firma apocrifia; allegato vi è anche copia del documento di identità rilasciato in data antecedente al reclamo, per la necessaria comparazione.

Allo stato risulta versata la tassa così come dovuta dalla reclamante.

La Società sportiva nei termini di legge presenta proprie ampie controdeduzioni.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti così adito ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Lazio - L.N.D. il modello di tesseramento in originale, oggi opposto.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto rileva che, effettivamente, la firma apposta in calce al tesseramento e riconducibile alla madre è dissimile da quella che si evince dal documento fornito e dal ricorso.

Di contro risulta che il calciatore, tesserato a favore della medesima Società sin dalla stagione sportiva 2016/2017, ha partecipato all'attività agonistica dell'anno calcistico in corso, partecipando a gare ufficiali.

Tale partecipazione, così come rappresentato anche dalla Società sportiva, costituisce un comportamento concludente dimostrativo del calciatore che, indipendentemente dalla regolarità formale del tesseramento, ha posto in essere una specifica volontà costitutiva, laddove la

partecipazione con la squadra ad eventi sportivi di riferimento, pur non costituendo direttamente un mezzo di comunicazione e di espressione, presuppone e realizza una volontà e, così, indirettamente la manifesta.

Non si ritiene di accogliere il reclamo e si conferma il vincolo a favore della ASD Fortitudo Futsal Pomezia.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, rigetta il reclamo presentato dal calciatore Mrak Simone – matr. FIGC n. 5615224 - 24.8.2001 e, per l'effetto, conferma il tesseramento dello stesso a favore della Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 21 CGS, trasmette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa.

**6) RECLAMO 17 – MUGNAINI JACOPO – (CALCIATORE – MATR. FIGC 2067932 - 9.10.2001) – ASD FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO PER APOCRIFIA DELLA FIRMA).**

Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti la Sig.ra Carelli Alessia in qualità di genitore del minore Mrak Simone, lamentando la nullità del tesseramento a favore della ASD Fortitudo Futsal Pomezia, per la stagione sportiva 2017/18, per non aver sottoscritto il tesseramento, denunciando che il documento reca una firma apocrifia; allegato vi è anche copia del documento di identità rilasciato in data antecedente al reclamo, per la necessaria comparazione.

Allo stato risulta versata la tassa così come dovuta dalla reclamante.

La Società sportiva nei termini di legge presenta proprie ampie controdeduzioni.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti così adito ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Lazio - L.N.D. il modello di tesseramento in originale, oggi opposto.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto rileva che, effettivamente, la firma apposta in calce al tesseramento e riconducibile alla madre è dissimile da quella che si evince dal documento fornito e dal ricorso.

Di contro risulta che il calciatore ha partecipato all'attività agonistica dell'anno calcistico in corso con la Società sportiva di riferimento, partecipando a gare ufficiali.

Tale partecipazione, così come rappresentato anche dalla ASD Fortitudo Futsal Pomezia, costituisce un comportamento concludente dimostrativo del calciatore che, indipendentemente dalla regolarità formale del tesseramento, ha posto in essere una specifica volontà costitutiva, laddove la partecipazione con la squadra ad eventi sportivi di riferimento, pur non costituendo direttamente un mezzo di comunicazione e di espressione, presuppone e realizza una volontà e, così, indirettamente la manifesta.

Non si ritiene di accogliere il reclamo e si conferma il vincolo a favore della ASD Fortitudo Futsal Pomezia.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

rigetta il reclamo presentato dal calciatore Mugnaini Jacopo – matr. FIGC n. 2067932 - 9.10.2001 e, per l'effetto, conferma il tesseramento dello stesso a favore della Società ASD Fortitudo Futsal Pomezia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 21 CGS, trasmette gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa.

**7) RECLAMO 6 – ASD LAMMARI 1986 – KARAOXA GIOVANNI (CALCIATORE – MATR. FIGC 5136319 – 12.1.1998) – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO DEL CALCIATORE EX ART. 109 NOIF).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  
preso atto che la Società ASD Lammari 1986 non ha provveduto al versamento della prescritta tassa reclamo, violando così il disposto dell'art. 33, comma 8 CGS;  
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Lammari 1986.  
Dispone addebitarsi la tassa.

**8) RECLAMO 1 – ASD ACIREALE – MANES ALESSANDRO (CALCIATORE – MATR. FIGC 4489249 – 25.01.1994) – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LO SVINCOLO DEL CALCIATORE EX ART. 108 NOIF).**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,  
preso atto che la Società ASD Acireale non ha provveduto al versamento della prescritta tassa reclamo, violando così il disposto dell'art. 33, comma 8 CGS;  
dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla Società ASD Acireale.  
Dispone addebitarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN  
Sez. Tesseramenti  
Avv. Andrea Annunziata**

**Publicato in Roma il 6 dicembre 2018.**

**Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano**

**Il Presidente Federale  
Gabriele Gravina**